



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 219

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 26 maggio 2014

**INDICE****Commissioni permanenti**2<sup>a</sup> - Giustizia:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Lunedì 26 maggio 2014

### Plenaria

#### 112<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(19) GRASSO ed altri.** – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

**(657) LUMIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

**(711) DE CRISTOFARO ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

**(846) AIROLA ed altri.** – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

**(847) CAPPELLETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

**(851) GIARRUSSO ed altri.** – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

**(868) BUCCARELLA ed altri.** – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al testo unificato predisposto dal relatore e adottato come testo base dalla Commissione.

Il sottosegretario FERRI preannuncia la presentazione, nel corso della giornata di domani, di un emendamento del Governo in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che l'imminente presentazione, da parte dell'Esecutivo, di un emendamento volto ad incidere su una parte significativa del provvedimento, stante anche la evidente connessione con gli altri istituti interessati dal testo unificato, non possa che richiedere il rinvio dell'esame del complesso delle proposte emendative.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) condivide i rilievi testè formulati, dichiarandosi comunque favorevole all'avvio dell'illustrazione delle proposte emendative relative ad articoli non direttamente interessati dall'emendamento del Governo.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea l'indubbia rilevanza ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione della imminente presentazione di un emendamento in tema di riciclaggio da parte del Governo. Egli ritiene che si possa comunque procedere alla illustrazione degli emendamenti riferite ad articoli del testo non direttamente oggetto della proposta dell'Esecutivo. La votazione delle proposte emendative non può che invece essere rinviata ad un momento successivo alla presentazione, all'illustrazione e alla eventuale fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti, del predetto emendamento del Governo.

Il presidente PALMA, dopo aver brevemente riassunto i termini del dibattito svoltosi in Assemblea in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge in titolo, ricorda alla Commissione che tali provvedimenti risultano allo stato degli atti ancora inseriti all'ordine del giorno dell'Aula per la seduta di mercoledì. Alla luce di tale circostanza, rappresenta la preoccupazione che l'eventuale rinvio a domani, successivamente alla presentazione dell'emendamento governativo e dei relativi subemendamenti, delle votazioni possa rendere ardua, se non impraticabile, la conclusione in tempi utili dell'esame in sede referente. La decisione sul prosieguo dei lavori deve essere pertanto assunta dal *plenum* della Commissione.

*La seduta sospesa alle ore 18,30 riprende alle 18,35.*

Il sottosegretario FERRI precisa che l'emendamento preannunciato sarà presentato entro le ore 12,30 di domani. Nel merito, fa presente che tale proposta, oltre a riscrivere l'articolo 5 del testo unificato, reca la soppressione degli articoli 4 e 6 del testo unificato.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) non si dichiara contrario alla sconvocazione della seduta antimeridiana di domani in attesa della presentazione dell'emendamento governativo e dell'eventuale fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, nonché delle ulteriori statuizioni della Conferenza dei Capigruppo, anch'essa convocata per domani.

Il presidente PALMA ricorda nuovamente alla Commissione che l'emendamento del Governo incide solo su alcune parti del testo unificato e che, qualora la Conferenza dei Capigruppo dovesse confermare la calendarizzazione del provvedimento per la giornata di mercoledì, la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani e la posticipazione dell'inizio delle votazioni sugli emendamenti, potrebbero impedire la conclusione in tempi utili dell'esame in sede referente. Invita pertanto la Commissione ad esprimersi sul seguito dei lavori.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea come la Commissione si sia già espressa in ordine all'opportunità di esaminare congiuntamente tutti e tre i profili sui quali interviene il testo unificato; ne consegue l'esigenza di differire, ad un momento successivo alla presentazione dell'emendamento del Governo, la votazione sul complesso delle proposte presentate. Condivide la proposta del relatore di procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti relativi ad articoli non oggetto del preannunciato emendamento dell'Esecutivo.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur comprendendo le preoccupazioni del Presidente, ritiene che, ove si registrasse un largo consenso sul merito del provvedimento, non si pongono particolari ostacoli alla conclusione, in tempi utili, dell'iter in sede referente.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) esprime profonde perplessità per la decisione del Governo di presentare, a ridosso dalla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, un emendamento che incide significativamente su una parte del testo. In ordine all'andamento dei lavori, ritiene che si possa procedere comunque all'esame degli articoli e degli emendamenti non direttamente interessati dalla proposta governativa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa presente di aver presentato gli emendamenti soppressivi degli articoli 4, 5 e 6 – dei quali preannuncia il possibile ritiro – in considerazione del fatto che il Governo aveva informato la Commissione dell'ipotesi di approvare un'autonoma proposta legislativa in Consiglio dei Ministri. In ordine all'organizzazione dei lavori, pur ritenendo non troppo utile la discussione sugli articoli del testo non interessati dall'emendamento del Governo, si dichiara disponibile ad adeguarsi alle decisioni della maggioranza.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) esprime un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori, atteso che si stanno alternando fasi di «accelerazione» e fasi di improvvisa «decelerazione» in relazione a fattori esterni, primo fra tutti quello elettorale.

Il presidente PALMA, alla luce del dibattito svoltosi, sottopone alla Commissione la proposta di convocazione della seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

Pone altresì ai voti la proposta di procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti già presentati, pur tenendosi nel debito conto che l'Esecutivo avanzerà una proposta volta ad incidere sugli articoli 4, 5 e 6 del testo unificato.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra dapprima l'emendamento 1.4 il quale interviene sull'istituto della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Dopo aver dato conto delle proposte 1.15 e 1.16, volte ad incidere sull'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione, si sofferma sull'emendamento 1.36, il quale reca l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-*quater*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), dopo aver illustrato l'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2, con il quale si impegna il Governo a provvedere ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'Expo 2015, si sofferma sull'emendamento 1.14 il quale prevede un raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di corruzione. Dà quindi conto dell'emendamento 1.46 con il quale si riscrive il reato di traffico di influenze illecite e si prevede l'abrogazione del reato di millantato credito.

Illustra, infine, l'emendamento 1.0.1 il quale esclude la punibilità dell'agente provocatore.

Il senatore CUCCA (*PD*) si sofferma sugli emendamenti 1.15 e 1.16, sottolineando l'esigenza di una riflessione più ampia sulle modifiche in materia di prescrizione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dà conto in primo luogo dell'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/2/2 con il quale si invita il Governo ad introdurre nel codice penale un autonomo Capo dedicato ai delitti contro l'economia nazionale. Si sofferma, quindi, sull'e-

mendamento soppressivo 1.1, ritenendo l'inutilità di introdurre, a distanza di pochi anni dalla entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, un ulteriore inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di corruzione. In proposito, nel dar conto delle motivazioni di un recente arresto della Suprema Corte, sottolinea come le modifiche proposte al reato di concussione, rischino di ripristinare le criticità, segnalate anche a livello internazionale ed europeo, che avevano indotto il legislatore nazionale a scorporare la disciplina del reato di concussione in due diverse fattispecie. Conclude rilevando come i reati di corruzione incidano significativamente sulla libera concorrenza del mercato e come sia più opportuno intervenire su tali crimini attraverso misure di prevenzione e non unicamente attraverso incrementi di pena.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) evidenzia il carattere endemico dei fenomeni corruttivi nel nostro sistema e il grave impatto che essi determinano sullo sviluppo economico. Dopo aver sottolineato l'esigenza di una più ampia riflessione sui reati di corruzione, anche attraverso una interlocuzione con operatori europei e internazionali, si sofferma sull'emendamento 1.35 il quale reca l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-*quater*. Dopo aver illustrato gli emendamenti 1.40 e 1.41, i quali intervengono sulle circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale, svolge ulteriori considerazioni sull'istituto dell'agente provocatore.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario FERRI in ordine agli interventi in materia di prescrizione, il relatore D'ASCOLA (*NCD*) sottolinea come sull'istituto della prescrizione dei reati di corruzione incidano non solo le modifiche di cui alla lettera c) dell'articolo 1, relativi all'articolo 161 del codice penale, ma anche quelle recanti un incremento di pena edittale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La senatrice GINETTI (*PD*) precisa che l'emendamento 2.5 interviene a ridefinire, ancora una volta, il complesso normativo volto a reprimere le condotte di corruzione per costrizione e per induzione. Pertanto l'articolo 319-*quater* del codice penale verrebbe ad essere abrogato, mentre l'articolo 317 tornerebbe a incriminare entrambe le condotte di pura costrizione o di semplice induzione che integrano il delitto di corruzione. L'emendamento 2.0.1 tende ad introdurre, nell'articolo 317-*bis* del codice penale, oltre al riferimento all'articolo 319-*ter*, anche l'esplicito richiamo all'articolo 321, la cui rubrica si riferisce alle pene per il corruttore. La complessiva ragione ispiratrice di tale proposta è quella di estendere la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a tutte le condotte integranti il reato di corruzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, i quali rispondono a una logica di sistema assai precisa. Ribadisce, infatti, come la lotta alla corruzione non possa trovare efficacia muovendo dal semplice inasprimento delle sanzioni penali che non determinano concreti effetti dissuasivi semplicemente attraverso l'incremento della cornice edittale. In particolare, l'emendamento 3.0.5 disciplina il potere di sostituzione in capo all'autorità anticorruzione, al fine di adottare provvedimenti necessari a rimuovere atti e condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza. L'emendamento 3.0.6 intensifica gli obblighi di informazione che gravano sulle stazioni appaltanti; infine, l'emendamento 3.0.7 introdurrebbe un istituto di collegamento tra la giurisdizione amministrativa e la stessa commissione anticorruzione, così da prevenire e reprimere le violazioni delle citate regole sulla trasparenza.

Il senatore CUCCA (*PD*), alla luce di quanto annunciato dal rappresentante del Governo sulla presentazione di una proposta emendativa incidente sull'articolo 5, rinuncia ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6 che da quell'emendamento verrebbero ad essere riguardati, si riserva di intervenire nel caso si profili l'opportunità di proporre subemendamenti all'iniziativa governativa.

Anche il senatore BUCCARELLA (*M5S*), rinuncia ad illustrare a nome del suo Gruppo gli emendamenti presentati agli articoli 4, 5 e 6, tutti interessati dall'emendamento preannunciato dal sottosegretario Ferri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6 si danno per illustrati.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 7.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'emendamento 7.2 sostituisce la disciplina prevista dall'articolo 2621 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali. La proposta si fa carico di tradurre in puntuale disciplina alcune indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di merito e della Suprema corte di cassazione, in modo tale da modulare l'irrogazione delle sanzioni amministrative ed accessorie derivanti dall'accertamento della responsabilità penale in capo agli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. D'altra parte, l'efficacia repressiva delle sanzioni diverse da quella penale non deve essere trascurata, specialmente con riguardo a condotte illecite di particolare pericolosità e allarme sociale, ma che determinano non poche difficoltà nella procedura di accer-



tamento della responsabilità penale. Sottolinea quindi che il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile è stato oggetto di una notevole serie di modifiche da parte del legislatore. Ne conseguì la stratificazione e successione delle leggi penali nel tempo con tutti i rischi che ne discendono in termini di certezza del diritto penale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 7.3 volto a apportare puntuali modifiche alla formulazione del reato di false comunicazioni sociali, così da estendere la latitudine applicativa della norma sul versante dei soggetti attivi del reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, e apportando limitate migliorie alla fattispecie stessa e all'impianto sanzionatorio. Qualora l'emendamento fosse approvato, il reato in questione verrebbe ad essere chiaramente delineato come un delitto di pericolo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con la proposta emendativa 8.0.9 la senatrice GINETTI (*PD*) precisa che l'ordinamento potrà disporre di una norma incriminatrice in materia di corruzione tra privati dalla portata più efficace e, al contempo, meglio definita sul piano della condotta penalmente rilevante.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) illustra, invece, la portata dell'emendamento 8.0.11 che interviene sull'articolo 416-*ter* del codice penale ripristinando una risposta sanzionatoria adeguata per le condotte di scambio elettorale politico mafioso. L'emendamento, se approvato, reintrodurrebbe una congrua sanzione carceraria da sette a dodici anni.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA rende noto che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà alle ore 16 di domani, pertanto occorre valutare se proseguire l'esame dei disegni di la complessità della materia, la proposta emendativa preannunciata dal Governo, l'esigenza di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti ad essa riferiti e le decisioni poc'anzi assunte dalla Commissione, non appare plausibile che si possa concludere l'iter entro la giornata di domani.

Segue un breve dibattito cui prendono parte il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), la senatrice MUSSINI (*Misto*) e i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e CUCCA (*PD*), in esito al quale il presidente PALMA, rilevata l'impossibilità di concludere l'esame dei disegni di legge in materia di an-

ticorruzione nel corso della sola seduta pomeridiana di domani, preso atto altresì che molti componenti della Commissione saranno impegnati nei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità, dispone la sconvocazione di entrambe le sedute di domani, riservandosi di tenere nel debito conto eventuali determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che potranno modificare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO  
UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER  
I DISEGNI DI LEGGE NN. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868**

**G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione;

premessi che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2014 sono state pubblicate le terze Linee Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015, ai sensi del quale i controlli sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto, lavori, servizi e forniture relativi all'Expo devono avvenire con l'osservanza delle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta Sorveglianza grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche in deroga alla vigente normativa antimafia,

considerato che:

le procedure di controllo e verifica delineate dalle terze linee guida sono improntate ad una maggiore semplificazione asseritamente volta ad evitare che si verifichino rallentamenti dei lavori. Vengono pertanto esentati dai controlli ordinari i contratti o subcontratti di importo pari o inferiore ad euro 100.000, nel caso in cui l'impresa interessata presenti l'autocertificazione richiesta dall'articolo 89 del Codice antimafia. Sono parimenti esentate le imprese già presenti nell'Anagrafe degli esecutori che effettuino una dichiarazione sostitutiva recante l'attestazione dell'insussistenza di mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali e proprietari,

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza, anche alla luce dei gravi episodi emersi e delle ipotesi corruttive che si prospettano nelle inchieste in corso, ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'Expo 2015, ove necessario modificando ed integrando le linee guida di cui in premessa anche con riferimento alla soglia prescritta

per l'effettuazione dei controlli ordinari, potenziando contestualmente gli uffici preposti.

---

**G/19-657-711-846-847-851-868NT/2/2**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

considerato altresì che nel testo unificato risultante dai-disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 – (*Anticorruzione*), viene disciplinato, tra gli altri, il reato di autoriciclaggio (articolo 648-*ter.1*), inserito tra le disposizioni a presidio del patrimonio;

avuto riguardo al rilievo che i reati presupponenti la consumazione di altri delitti devono essere disciplinati con particolare attenzione al novero delle condotte criminose che ne facciano da potenziale presupposto, avendo speciale riguardo al rapporto tra i beni giuridici protetti da entrambe le disposizioni;

occorrendo ormai rivalutare il sistema dei- beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (*Dei delitti contro il patrimonio*) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione. generale e repressione contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua interezza, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo:

a predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente modificato e integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

---

**G/19-657-711-846-847-851-868NT/3/2**

SUSTA

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione 13 per i disegni di legge n. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, recante una serie di disposizioni in materia di corruzione, concussione e contrasto al riciclaggio,

considerato che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *h*) il provvedimento interviene, in particolare, sul reato cd. di «traffico di influenze illecite», recando un inasprimento delle pene;

la nuova fattispecie di reato, di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, introdotta dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, punisce chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio;

già nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, nella scorsa legislatura, fu segnalata l'eccessiva genericità della definizione del nuovo reato, che lascerebbe troppo spazio alla libera interpretazione del giudice: la norma, infatti, in assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina che fissi, in maniera chiara ed inequivocabile, il confine tra attività lecite ed «influenza illecita», finisce con l'avere troppi margini di indeterminatezza e rischia di compromettere seriamente l'attività quotidianamente svolta, in maniera efficace, da tanti professionisti;

al fine di introdurre maggiori elementi di chiarezza e di concretezza volti a connotare specificamente l'attività «indebita» e la «mediazione illecita», diventa quanto mai urgente e necessario procedere, in tempi rapidi, all'approvazione di una disciplina legislativa recante un pieno riconoscimento e una completa regolamentazione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, in modo da allineare finalmente l'Italia alla maggior parte dei Paesi europei e garantire, così, la massima trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa ed amministrativa nonché una ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici;

con riferimento all'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, infatti, emerge tanto un problema, per così dire, di trasparenza del procedimento normativo quanto di effettiva legittimità dell'attività di rappresentanza di interessi meritevoli di attenzione,

impegna il Governo:

ad attivarsi tempestivamente al fine di adottare provvedimenti normativi volti ad introdurre una disciplina ampia ed organica che regoli il fenomeno delle *lobby*, fissando criteri chiari ed inequivocabili nonché requisiti certi ed affidabili per l'esercizio della predetta attività

nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, democrazia, pubblicità, partecipazione, parità di trattamento e pluralismo economico, sociale e culturale.

---

**Art. 1.**

**1.1**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), e h).*

---

**1.3**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere da a) ad f).*

---

**1.4**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 32-ter, primo comma, premettere il seguente "L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è perpetua o temporanea."».

---

**1.5**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.6**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.7**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 32-ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa non può avere durata inferiore a tre anni né superiore a dieci anni"».

---

**1.8**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 32-ter, secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni e sei mesi"».

---

**1.9**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 32-ter, secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e sei mesi"».

---

**1.10**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».*

---

**1.11**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 32-*quater*, secondo comma, dopo le parole: "416, 416-bis, 437," inserire le seguenti "449,"».

---

**1.12**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***1.13**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***1.17**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "tre mesi" e le parole "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

---

**1.14**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*.».

---



**1.15**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere infine il seguente comma:

«In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

---

**1.16**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere infine il seguente:

«In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado.».

---

**1.18**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.19**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.20**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 318 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni"».

---

**1.21**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.22**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.23**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d), sostituire le parole «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni»;*

*b) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;*

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 319-quarter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».*

---

**1.24**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera d),sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «otto anni e sei mesi».*

---

**1.25**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «nove anni».*

---

**1.26**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «nove anni e sei mesi».*

---

**1.27**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.28**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.29**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni e sei mesi a otto anni e sei mesi"».

---

**1.30**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni e sei mesi a otto anni"».

---

**1.31**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto anni e sei mesi"».

---

**1.32**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «tre a nove».*

---

**1.33**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «quattro a otto».*

---

**1.34**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «quattro a nove».*

---

**1.35**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) All'articolo 319-*quater*, il secondo comma è abrogato».

---

**1.36**

GINETTI, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:**«e-bis) all'articolo 319-quater il secondo comma è abrogato».*  
\_\_\_\_\_**1.37**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*  
\_\_\_\_\_**1.38**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*  
\_\_\_\_\_**1.39**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:**«f) all'articolo 323, primo comma, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e sei mesi"».*  
\_\_\_\_\_**1.40**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*  
\_\_\_\_\_**1.43**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*  
\_\_\_\_\_

**1.41**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 323-bis. – (*Circostanze attenuanti*). – Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita".».

---

**1.42**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera g), al numero 1) sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».*

---

**1.44**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**1.45**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**1.46**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:*

«h) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 346-bis. – (*Traffico di influenze illecite*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo

di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, che versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

*h-bis) l'articolo 346 è abrogato».*

---

## 1.47

SUSTA

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«*h)* all'articolo 346-*bis*:

1. al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgano di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche.";

3. le parole: "altro vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti: "altra utilità" ovunque ricorrano.».

---

**1.48**

SUSTA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) all'articolo 346-bis:

1. al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
2. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche."».

---

**1.49**

SUSTA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) all'articolo 346-bis:

1. al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
  2. le parole: "altro vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti: "altra utilità" ovunque ricorrano.».
- 

**1.50**

SUSTA

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«nonché è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è illecita l'attività, di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche."».

---



**1.51**

SUSTA

*Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e le parole: "altro vantaggio patrimoniale" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "altra utilità"».*

---

**1.0.1**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Agente provocatore)*

1. Non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno della difesa e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'Autorità Giudiziaria».

---

**1.0.2**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, su ordine dell'autorità giudiziaria, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---

**1.0.3**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Operazione sotto copertura  
per i delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,».

---

**Art. 2.****2.1**

BARANI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**2.2**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**2.3**

BUEMI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 2.***(Assenza di sinallagma)*

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 317. - (*Concussione*). – Al di fuori dei casi di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 322-*bis*, 322-*ter*, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, con la minaccia di un danno grave alla persona o al patrimonio avanzata abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

**Art. 2-*bis*.***(Sinallagma illecito)*

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 318. - (*Scambio corruttivo*). – Chiunque prenda parte allo scambio tra un atto di una pubblica amministrazione e denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando non vi è stata la corresponsione di danaro od altra utilità, purché vi sia stata l'accettazione della sua promessa.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando la corresponsione o la sua promessa non sono diretti al responsabile dell'atto, ma ad un terzo. Non è punibile lo scambio in cui il terzo unico destinatario è, per espressa previsione di legge, l'amministrazione che emana l'atto o il fisco.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando il responsabile del procedimento amministrativo autorizza, invita o propizia la controparte a rivalersi della corresponsione sulla pubblica amministrazione, sulla fiscalità generale, sulla collettività o su singole categorie di cittadini utenti, mediante l'innalzamento indebito di prezzi, tariffe, parcelle o altri emolumenti. Equivale ad autorizzazione l'omesso controllo da parte del responsabile del procedimento che intenzionalmente non operi per impedire gli esborsi indebiti di cui al primo periodo. In difetto della condotta commissiva od omissiva di cui al primo e secondo periodo, si applica alla controparte l'articolo 46, primo comma, laddove dimostri che ha commesso il fatto per esservi stata costretto, mediante violenza fisica o morale, od in virtù del ruolo intimidatorio in concreto esercitato dal responsabile del procedimento amministrativo, a cui non poteva resistere o comunque sottrarsi.

Al responsabile del procedimento amministrativo, di cui ai commi terzo e quarto, equivale il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle cui funzioni l'atto è emanato. Analoga parificazione opera per la persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, ma in tal caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

2. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 319. - (*Circostanze attenuanti*). - La pena è diminuita di un terzo se il fatto di cui all'articolo 318 è effettuato per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal responsabile del procedimento, dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

3. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 320. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

4. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 321. - (*Scambio corruttivo in atti giudiziari*). - Se i fatti indicati nell'articolo 318 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

5. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322. - (*Istigazione allo scambio corruttivo. Tentativo*). – Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al responsabile del procedimento amministrativo, al pubblico ufficiale od all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo:

a) a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta di un terzo;

b) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta della metà.

Si applicano invece gli articoli 56 e 318 se il fatto ivi previsto è comunque avvenuto tra due o più persone, diverse dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato o dal responsabile del procedimento.

La pena di cui al primo comma si applica al responsabile del procedimento, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per dar luogo allo scambio di cui all'articolo 318, quando la sollecitazione non sia accettata dal privato".

6. L'articolo 322-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322-bis. - (*Peculato, scambio corruttivo e istigazione allo scambio corruttivo di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*). – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea e che disciplinano il suo funzionamento;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 322 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

7. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322-ter. - (*Confisca*). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 321, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 322, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

8. All'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "319 e 319-ter" sono sostituite dalle seguenti: "318 e 321".

9. Gli articoli 319-bis, 319-ter e 319-*quater* del codice penale sono abrogati.».

---

## 2.4

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 317» sopprimere le seguenti parole: «o l'incaricato di un pubblico servizio».*

---

**2.5**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo le parole: «poteri, costringe» inserire le seguenti: «o induce».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«2. L'articolo 319-quater del codice penale è abrogato.».*

---

**2.6**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».*

---

**2.7**

DE PIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le disposizioni prevalgono su ogni altra norma e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.8**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

*«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».*

---

**2.9**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**2.10**

DE PIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«Alla condanna consegue l'interdizione perpetua da una professione e/o dagli uffici direttivi».

---

**2.0.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "e 319-ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 319-ter e 321"».

---

**Art. 3.**

**3.1**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---



**3.2**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato».*

---

**3.3**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire la seguente: «definitiva».*

---

**3.4**

SUSTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «pari al doppio dell'ammontare».*

---

**3.0.1**

D'ASCOLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 648-bis del codice penale  
in materia di riciclaggio)*

1. All'articolo 648-bis del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale" sono aggiunte le seguenti: ", bancaria o finanziaria"».

---

**3.0.2**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. – *(Riciclaggio)*. – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni; in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di euro 10.000 a euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto".».

**3.0.3**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 648-bis in materia di riciclaggio)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. – *(Riciclaggio)*. – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie

in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria,

finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere e di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto".».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

---

### 3.0.4

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 3-bis.**

*(Corruzione tra privati)*

1. Dopo l'**articolo 513-bis** del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 513-ter. – *(Corruzione nel settore privato)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocimento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legato, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà".

2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: "346-bis" sono inserite: le seguenti: "e 513-ter"».

---

### 3.0.5

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione, previa diffida nei confronti dell'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza".».

---

**3.0.6**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso a trasmettere, con cadenza trimestrale alla Commissione di cui al comma 2, notizie relativamente a tali informazioni anche se riferite a fasi del relativo procedimento".».

---

**3.0.7**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2011, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione di cui al comma 2 ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza".».

---

**Art. 4.****4.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.***4.3**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Riciclaggio ed autoriciclaggio*) - 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (*Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attualità soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5 - (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). - 1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. - (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di

procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di ente la prevalente partecipazione pubblica; ».

2) all'articolo 648-*quater* del codice penale, al primo comma le parole: 'dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* '» sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 648-*bis*' e al terzo comma le parole: 'di cui agli articoli 648-*bis* e 611-*ter* ' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 648-*bis* ';

3) all'articolo 379 del codice penale, primo comma, le parole: 'articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* ' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 648 e 648-*bis* '».

4) all'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui all' articolo 648-*bis*.».

#### 4.4

SUSTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Modifica all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio*). - 1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-*bis*. - (*Riciclaggio e autoriciclaggio*). - Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato doloso non colposo ovvero compie, in relazione ad essere fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni,

in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a euro 1.000.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o dell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria.

La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato"».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (Abrogazione dell'articolo 648-ter). L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato».

---

#### 4.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 648-ter del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – 1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività



imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'Imprenditore.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

---

#### 4.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «dei casi di concorso nel reato e».*

---

#### 4.7

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter» nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «dei casi di concorso nel reato e».*

---

#### 4.9

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter» nel primo comma, sostituire le parole: «dal riciclaggio» fino alla fine, con le seguenti: «da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.*

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto».

---

**4.8**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter» nel primo comma, le parole: «dal riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «da delitto», e la parola: «14.493» con la seguente: «50.000».*

*Conseguentemente, all'articolo, 5, capoverso «Art. 648-ter.1», nel secondo comma, sostituire le parole: «fino a cinque anni» con le seguenti: «fino a tre anni».*

---

**4.10**

D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «dal riciclaggio» con le seguenti: «da riciclaggio».*

---

**4.11**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «la pena è aumentata quando il fatto è commesso nel esercizio e di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore».*

---

**4.12**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel secondo comma dopo le parole: «un'attività professionale» inserire le seguenti: «anche».*

---

**4.13**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», aggiungere in fine il seguente comma:*

«La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».

---

**4.14**

D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel quarto comma sopprimere le parole: «in ogni caso».*

---

**Art. 5.****5.1**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.*

---

**5.2**

BARANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: «648-ter.1».*

---

**5.3**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.***5.4**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5 - (*Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio*). – L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis - (*Riciclaggio*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

**5.5**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio). – L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a se o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con il potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nei massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

---

**5.6**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma dopo le parole: «non colposo in» inserire le seguenti: «beni o altre utilità ovvero in».*

---

**5.7**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma dopo le parole: «euro 100.000» inserire le seguenti: «si applica la pena prevista per il reato presupposto se minore».*

---

**5.8**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sopprimere le parole da: «, se dal fatto deriva nocumento» fino alla fine del comma.*

---

**5.9**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sopprimere le parole da: «se del fatto» fino alla fine del comma.*

---

**5.10**

DE PIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sopprimere le parole: «se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati».*

---

**5.11**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sostituire le parole da: «, se dal fatto deriva nocumento» fino alla fine del comma con le seguenti: «anche se il fatto è commesso per interposta persona».*

---

**5.12**

D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma, sostituire le parole: «alla trasparenza e all'andamento dei mercati» con le seguenti: «alla trasparenza o all'andamento dei mercati».*

---

**5.17**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «articolo 648-ter.1», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».

---

**5.13**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «Se i proventi» a «reclusione fino a sei anni».*

---

**5.14**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso articolo 648-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con poteri di rappresentanza dell'imprenditore».

---

**5.15**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso articolo 648-ter, nel terzo comma dopo le parole: «un'attività professionale,» inserire la seguente: «anche».*

---

**5.16**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso articolo 648-ter.1, nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».*

---

**5.18**

D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel quinto comma, dopo le parole: «si applica» sopprimere le seguenti: «in ogni caso».*

---

**Art. 6.****6.1**

BARANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sopprimere l'articolo.*

---



**6.3**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.4**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso articolo «648-quater», sostituire il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«Art. 648-quater. (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose o dei beni che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato».

---

**6.5**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater» nel primo e nel terzo comma sopprimere le parole: «e 648-ter.1».*

---

**6.6**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», nel primo comma sopprimere le parole: «648-ter.1».*

---

**6.7**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater» nel primo comma, dopo le parole: «la confisca» inserire le seguenti: «delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose o», dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».*

---

**6.8**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «Art. 648-quater» nel primo comma sostituire le parole da: «dei beni» fino a «profitto», con le seguenti: «delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose, che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto».*

---

**6.9**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater, nel primo comma sostituire le parole: «che ne costituiscono il prodotto o il profitto» con le seguenti: «che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo, il prodotto o il profitto».*

---

**6.10**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, «Art. 648-ter», nel primo comma dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».*

---

**6.11**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», sopprimere il secondo e il terzo comma.*

---

**6.12**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», sopprimere il secondo comma.*

---

**6.13**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», sopprimere il terzo comma.*

---

**6.0.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Potenziamento delle misure di contrasto in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito di potenziamento delle misure di contrasto in materia di riciclaggio e antiriciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

1) Istituzione di un coordinamento con una rappresentanza ad alto livello di tutte le istituzioni coinvolte nella lotta al riciclaggio, al fine di implementare la valutazione del rischio;

2) Rendere più efficace il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso:

*a)* la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurre la matrice processualistica;

*b)* la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti;

*c)* il rafforzamento del *feedback* informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni;

*d)* ampliare il novero delle fonti informative a disposizione della UIF;

*e)* rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA;

*f)* rafforzare il coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale;

g) rafforzare il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari, anche attraverso gli ordini professionali di appartenenza;

h) potenziare il coordinamento in materia di interconnessione dei registri delle imprese;

i) incentivare l'uso del contante attraverso un maggior impiego di strumenti di pagamento alternativi"».

## 6.0.2

BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Misura di prevenzione)*

1. Al libro I, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione)*. – 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore nella Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il

sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

### 6.0.3

BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)*

1. L'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 76. - *(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)*. – 1. Il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi coloro che competono per le medesime cariche.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie, relative ai soggetti di cui al comma 1, concernenti:

a) i dati anagrafici;

b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni;

c) il titolo di studio conseguito;

d) la professione esercitata;

e) i dati significativi ai fini del riscontro della fedeltà della dichiarazione allegata all'adesione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.

3. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. I dati appartenenti all'amministrazione dell'Interno transitano nell'anagrafe di cui al comma 1, previo parere favorevole del Garante per la riservatezza dei dati personali; ad essi non si applica il comma 5 e gli unici soggetti titolati a prenderne visione sono i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno acquisito la disponibilità alla candidatura.

4. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe."».

---

#### 6.0.4

BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Codice di autoregolamentazione  
in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni)*

1. I partiti, i movimenti e le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente articolo si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, versino in una delle condizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente articolo, si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'atto, con cui il candidato accetta di figurare nella lista presentata alle elezioni da partito, formazione politica o lista civica che aderisce agli impegni di cui ai commi 1 e 2, è depositato al competente ufficio elettorale unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con cui il medesimo candidato assevera l'insussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2».

---

## 6.0.5

BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Compiti dell'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *(Compiti dell'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche).* – 1. L'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pub-



blica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) in materia di opere pubbliche, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

f) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della lettera f) del comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando:

1) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai lavori, servizi e forniture la violazione dello schema tipo da essa redatto, in ordine alle informazioni relative ai tempi; ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) ai sensi della lettera *f*) del comma 4, l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza."».

---

## 6.0.6

BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Coordinamento con i giudici speciali ed altre autorità)*

1. All'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti, alla direzione:

*a*) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale;

*b*) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

*c*) per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

*d*) per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

---

**6.0.7**

BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Parere sull'assegnazione di sede dei magistrati)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*) della legge 19 luglio 2013, n. 87, ai soli fini dell'assegnazione di sede di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni, la Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 1 della citata legge n. 87 del 2013 può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura anche il suo parere».

---

**Art. 7.****7.1**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Modiche al codice civile in materia di false comunicazioni sociali*). – 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621 (*False comunicazioni sociali*). Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni stimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"».

---

### 7.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali*). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

---

**7.4**

MUCCHETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali*) – 1. All'articolo 2621 del codice civile, i commi, primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società di capitali e dei fondi pensione, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società la pena è aumentata fino alla metà"».

---

**7.5**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 2621», nel primo comma, dopo le parole: «direttori generali», inserire le seguenti parole «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».*

---

**7.6**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo le parole: «altre comunicazioni sociali, » sopprimere le seguenti: «previste dalla legge».*

---

**7.7**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «consapevolmente».*

---

**7.8**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «dolosamente».*

---

**7.9**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel primo comma sopprimere le parole: «, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,».*

---

**7.10**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso, «Art. 2621», nel primo comma, dopo la parola: «errore» inserire le seguenti: «rilevante per natura o per entità».*

---

**7.11**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».*

---

**7.12**

D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel terzo comma, dopo le parole: «Se i fatti cagionano un grave danno ai soci,» inserire le seguenti: «ai dipendenti,».*

---

**7.13**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel terzo comma sopprimere la parola: «grave».*

---

**7.14**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2621 del codice civile, al quarto comma le parole: "In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento di quella corretta." sono soppresse.

1-ter. All'articolo 2621 del codice civile, al quinto comma, le parole: "Nei casi previsti dai commi terzo e quarto" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso previsto dal terzo comma,"».

---

**7.0.1**

PALMA, BARANI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)*

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effet-

tuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la terna da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell’età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che «di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l’intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie».

---

## 7.0.2

PALMA, BARANI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all’articolo 3, il comma 1-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all’articolo 3-*bis*, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’a-



zienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

---

### 7.0.3

PALMA, BARANI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere».

---

#### **Art. 8.**

### 8.1

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati*). – 1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

---

**8.3**

MUCCHETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di fondi pensione o di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà"».

---

**8.4**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «altre comunicazioni sociali» sopprimere le seguenti: «previste dalla legge».*

---

**8.5**

BARANI

*Al comma 1, lettera a), nel primo comma, dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «consapevolmente».*

---

**8.6**

BARANI

*Al comma 1, nel primo comma, dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «dolosamente».*

---

**8.7**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, lettera a), nel primo comma, dopo la parola: «appartiene» sopprimere le seguenti parole: «, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,».*

---

**8.8**

SUSTA

*Al comma 1, lettera a), nel primo comma, dopo la parola: «errore» inserire le seguenti: «rilevante per natura o per entità».*

---

**8.9**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera a), nel terzo comma, dopo le parole: «Se i fatti cagionano un grave danno ai soci,» inserire le seguenti: «ai dipendenti.».*

---

**8.10**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a) nel terzo comma, sopprimere la seguente parola: «grave».*

---

**8.11**

GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e l'ottavo».*

---

**8.12**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)"».*

---

**8.0.1 (testo 2)**

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Clausola in materia di requisiti di onorabilità dei componenti dei Consigli di amministrazione)*

1. Nelle società in cui la pubblica amministrazione esercita direttamente o indirettamente il controllo di fatto o di diritto e nelle società

con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, costituisce causa di ineleggibilità o sospensione dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalla carica:

a) l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;

b) l'emissione di una sentenza di condanna definitiva per i reati di cui al comma 1;

3. Costituisce inoltre causa di sospensione l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero incorrere nei casi di cui ai commi 1 e 3 devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. L'organo di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore è sospeso dalle funzioni.

L'organo di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie trattate nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nei commi 1 e 3. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

4. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'organo di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale».

**8.0.1**

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione)*

1. Nelle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato e nelle società quotate o in quelle che emettono strumenti finanziari, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

*a)* dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

*b)* dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*c)* dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

*d)* dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione di una sentenza di condanna definitiva- che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero incorrere nei casi di cui ai commi 1 e 2 devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra,

proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altri tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenute da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Il consiglio di amministrazione può comunque attivare la procedura di cui al comma 3, procedendo alla convocazione dell'assemblea per sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore.

5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale».

**8.0.2**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)*

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote";

b) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote";

c) al primo comma, le lettere c), d), e), f) e g) sono abrogate;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b) e s) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 25-terdecies. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)*. – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

Art. 25-quaterdecies. - *(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)*. – 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-bis e 10-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;



b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno"».

---

### 8.0.3

SUSTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 27 - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)*. – 1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena ivi prevista è aumentata"».

---

**8.0.5**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in-modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata"».

---

**8.0.4**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

2-ter. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata."».

---

### 8.0.6

Gianluca Rossi

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 aggiungere in fine il seguente periodo: "I casi di incompatibilità e di inconferibilità di cui al presente comma non trovano applicazione nei riguardi dei dirigenti di struttura sanitaria semplice o complessa"».

---

### 8.0.7

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali)*

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà"».

---

**8.0.8**

SUSTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Dopo l'**articolo** 2622 del codice civile è inserito il seguente articolo 2622-bis:

"Art. 2622-bis. – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena ivi prevista è diminuita"».

---

**8.0.9**

GINETTI, CASSON

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile,  
in materia di corruzione tra privati)*

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni";

b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati».

---

**8.0.10**

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile,  
in materia di corruzione tra privati)*

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni";

b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati».

---

**8.0.11**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)*

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

---

**8.0.12**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Incremento dei poteri all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f-bis*) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi i dati dei medesimi contratti sono altresì trasmessi annualmente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici"».

**8.0.13**

CROSIO, STEFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«CAPO III-bis****MISURA SETTORIALE  
DI ULTERIORE CONTRASTO ALLA CORRUZIONE****Art. 8-bis.**

*(Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"*1-bis*. A tutela della pubblica fede, della terzietà dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo 2; comma 2, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2899, n. 358; la Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che pre-

cede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-*ter*. Fermi i profili di carattere penale una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardino l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'aver ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematica dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato conseguentemente instaurato un procedimento giurisdizionale.

1-*quater*. Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni, da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura, secondo le previsioni di cui al comma 1-*ter* che precede"».

---

